

# Senato della Repubblica

Legislatura 17<sup>a</sup> - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 807 del 12/04/2017

*Allegato B*

[MORRA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'art. 15, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, testualmente recita: " nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato (...) presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti o sindacale decadono ed è nominato un commissario";

con circolare n. 33 del 28 dicembre 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze ha interpretato il suddetto art. 15 affermando (pagg. 16 e 17) che "la presenza di un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi [a partire dalle risultanze dei bilanci degli esercizi 2009 e 2010] non è sintomo di per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l'automatica applicazione della norma in esame, qualora l'ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile". Precisa anche che "Al riguardo sarà cura dei Collegi dei revisori o sindacali porre particolare attenzione, nei casi in cui i conti consuntivi o i bilanci di esercizio di due esercizi consecutivi presentino un disavanzo di competenza o una perdita di esercizio, alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'equilibrio finanziario della gestione, accertando che dalle relazioni che accompagnano i documenti contabili emergano dettagliati elementi dimostrativi in ordine alla reale disponibilità delle risorse (avanzo di amministrazione realizzato o riserve non patrimoniali) utilizzate per la copertura del risultato negativo di competenza";

considerato che:

per quanto riguarda l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è documentato che la sua gestione economico-finanziaria ha generato 4 bilanci consuntivi con disavanzo di competenza (entrate accertate meno spese impegnate): 1,6 milioni di euro nel 2012; 6,8 nel 2013; 14,5 nel 2014 e 6 milioni di euro nel 2015;

gli ultimi bilanci consuntivi dell'Ingv che hanno registrato un avanzo di competenza risalgono agli anni 2010 (con un avanzo di 10.570.299,95 euro) e 2011 (con un avanzo di 24.905.561,50 euro);

pertanto, anche alla luce del contenuto della circolare n. 33, ad avviso degli interroganti, sussisterebbero tutti i presupposti per l'immediata applicazione all'Ingv della citata norma, con il conseguente commissariamento dell'ente;

ad un attento esame dei bilanci consuntivi dell'Ingv regolarmente approvati dal consiglio di amministrazione, riguardanti le annualità finanziarie 2013 e 2014, emerge che non è stato interamente ripianato il disavanzo di competenza complessivo di 21.395.798,49 euro (di cui 6.864.308,45 per il 2013 e 14.531.409,04 per il 2014), come richiesto dalla legge e dalla citata circolare del ministeriale;

per far quadrare i conti, come emerge dalla Relazione illustrativa presente nei predetti conti consuntivi, l'Ingv ha invece "utilizzato" anche l'avanzo di amministrazione indisponibile che, come noto, è destinato a coprire spese già impegnate. Pertanto, in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2014, deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente in data 30 aprile 2015, doveva essere rilevato dagli organismi di vigilanza lo stato di disavanzo di competenza non ripianato per due esercizi consecutivi (2013 e 2014), con conseguente commissariamento dell'ente;

tale a parere degli interroganti grave anomalia, più volte oggetto di articoli da parte del notiziario *on line* "Il Foglietto della Ricerca", non è stata segnalata neppure in occasione dell'approvazione del conto consuntivo 2015 da parte del consiglio di amministrazione in data 12 maggio 2016 (chiusosi anch'esso con un disavanzo di competenza di 6.029.133,42 euro, ripianato grazie a un avanzo di amministrazione disponibile di 6.492.326,70 euro, riferito all'anno precedente);

si evidenzia, comunque, che dalle relazioni illustrative che accompagnano i predetti documenti contabili non sembrano emergere "dettagliati elementi dimostrativi in ordine alla reale disponibilità delle risorse (avanzo di amministrazione realizzato o riserve non patrimoniali) utilizzate per la copertura del risultato negativo di competenza", come previsto dalla citata circolare;

si precisa, altresì, che per l'anno 2015 l'Ingv ha accertato un disavanzo pari a 6.029.133,42 euro, mentre per il 2016 il dato sarà disponibile entro il 31 maggio 2017, quando il consiglio di amministrazione approverà il relativo conto consuntivo;

se per il 2016 il disavanzo di competenza fosse, come sembra possibile, superiore all'avanzo di amministrazione disponibile accertato nel 2015 (2.218.103,10 euro), l'Ingv avrebbe reiteratamente maturato i requisiti previsti *ex lege* per essere commissariato;

considerato infine che a luglio del 2014 nei confronti degli organi di vertice dell'Istituto superiore di sanità dal Ministro della salute, d'intesa con quello dell'economia, è stata disposta la nomina di un commissario per una situazione analoga,

si chiede di sapere quali siano i tempi per l'adozione del previsto decreto di decadenza degli organi di vertice dell'Ingv, qualora i fatti esposti in merito al disavanzo di competenza registrato negli esercizi finanziari 2013 e 2014 trovino puntuale riscontro, con la conseguente nomina di un commissario, al fine di evitare il dissesto finanziario dell'Istituto che nel 2011 veniva valutato tra i più prestigiosi enti di ricerca, a livello sia nazionale che internazionale.

(4-07367)